

L'art. 5 del Contratto Collettivo di lavoro 28 dicembre 1952, riguardante il personale dipendente da Imprese di assicurazione, regolava nel modo seguente la materia dell'orario di lavoro nelle Aziende aderenti all'Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici:

" In tutte le Imprese sarà osservato
 " il numero di ore di lavoro stabilito
 " dai singoli contratti aziendali, provinciali o nazionali; dette ore saranno distribuite in due turni, antimeridiano e pomeridiano, con intervallo non inferiore a due ore.
 " In deroga temporanea al comma che precede, è stabilito che, nelle Imprese che attualmente non osservano in tutto o in parte l'orario sopra-
 " scritto, negli anni 1953, 1954 e 1955, fermo restando il numero di ore di lavoro contrattuale, si effettuerà l'orario sopra-
 " scritto per quattro giorni della settimana -